



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**DECRETO DEL COMMISSARIO**

**N. 15 del 20 febbraio 2018**

**OGGETTO: liquidazione differenze retributive DC 14/2015.**



## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AZIENDA CALABRIA LAVORO**

**VISTA** la L.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 ed approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 16 gennaio 2017, con cui è stato nominato il Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

**VISTA** la Legge regionale 22 dicembre 2017 n. 56, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020;

**VISTO** il decreto del Commissario n. 80 del 15 dicembre 2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**PREMESSO** che:

- con decreto del Commissario n. 59 del 1° ottobre 2014, a seguito di trattamento in quiescenza del dirigente di settore assegnato a suo tempo ad Azienda e rilevata la necessità di coprire la detta funzione al fine di garantire la regolare funzionalità amministrativa dell'Ente, è stato conferito incarico di dirigente facente funzioni all'avv. Elena Maria Latella, senza oneri aggiuntivi per l'annualità 2014;

- detto incarico è stato successivamente confermato con Decreto del Commissario n. 14 del 22 maggio 2015, riconoscendo alla stessa le differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello di qualifica dirigenziale, facendo gravare il relativo onere finanziario sull'impegno n. 120/2014;

- con successivo decreto del Commissario n. 68 del 24 novembre 2016 sono state, tra l'altro, impegnate le somme necessarie per coprire i restanti oneri derivanti dall'applicazione del DC 14/2015;

**PRESO ATTO** della nota n. 3004 del 20 ottobre 2015 con cui il sopra citato Decreto del Commissario n. 14/2015 è stato notificato al Dipartimento Personale;

**VISTA** la nota dell'11 agosto 2016 prot. 2859, con cui sono state richieste dalla dipendente le differenze retributive per il periodo in cui sono state svolte le funzioni dirigenziali;

**VISTO** l'atto di diffida e messa in mora, acquisito in data 18 gennaio 2018 con prot. n. 251, in cui viene ribadito l'espletamento dell'incarico, con attività lavorativa ampiamente documentata e quotidianamente firmata che attesta l'effettivo espletamento delle funzioni, fino al 31 gennaio 2016 e, facendo riferimento a giurisprudenza costante in tal senso, viene richiesta la liquidazione delle differenze retributive per l'anno 2015 fino al 31 gennaio 2016, con la precisazione che lo stipendio tabellare annuo lordo della qualifica unica dirigenziale, così come previsto dal CCNL del personale dirigente comparto Regioni e Autonomie Locali, biennio 2008-2009, è pari ad € 43.310,90, con una differenza mensile rispetto alla stipendio tabellare annuo lordo percepito dalla dipendente di € 1.303,44, oltre retribuzione di posizione pari ad € 40.519,31;

**ATTESO** che la narrazione in punto di fatto riportata nella predetta nota coincide con quanto si rileva dai documenti in atti;

**RILEVATO:**



- che, sotto il profilo giuridico, esistono le condizioni necessarie per la retribuità delle differenze richieste (*Cons. di Stato, Sez. III del 2.3.2015*) e precisamente 1) esistenza in organico di un posto vacante (in pianta organica è previsto il posto di dirigente di Settore Affari generali e Ragioneria), 2) adozione di apposito atto deliberativo dall'organo competente (DC 59/2014 e 14/2015), 3) espletamento delle mansioni per un periodo superiore a sessanta giorni. Il Collegio ha ribadito i principi sanciti dalla giurisprudenza consolidata (*sent. 31 maggio 2013 n. 2979; 23 maggio 2013 n. 2794*);

- che, comunque, *“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, ... non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost”* (Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2011 n. 20978).

- che, ancora, *“ove le mansioni dirigenziali conferite ad un funzionario vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico”* (v. Cassazione civile, sez. lav., 12/10/2011, n. 20978; Cass. 12-4-2006 n. 8529, Cass. 27-4-2007 n. 10027, Cass. 26-7-2007 n. 16469).

**TENUTO CONTO** che la Cassazione ha riconosciuto al dipendente, cui le mansioni superiori siano state attribuite, anche la corresponsione del salario accessorio riferito alla retribuzione di posizione e risultato, quale corretto calcolo del trattamento differenziale a lui dovuto, con conseguente condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio a fronte della soccombenza (*Cass. Civ., Sez. lavoro, 4 luglio 2016, n. 13579*);

**PRESO ATTO** dell'atto di transazione, acquisito agli atti di Azienda in data 12 febbraio 2018 con prot. 614, con cui la dipendente ha rinunciato alle differenze relative alla retribuzione di posizione e, quindi alla complessiva somma richiesta di € 61.884,34, a fronte di una immediata liquidazione di € 18.248,16, corrispondente esclusivamente alla differenza mensile tra lo stipendio tabellare percepito dalla dipendente e lo stipendio tabellare annuo lordo della qualifica unica dirigenziale;

**CONSIDERATO** che, in caso di contenzioso, l'Ente sarebbe certamente esposto a maggiori esborsi;

**RITENUTO**, pertanto, di dover liquidare in favore dell'avv. Elena M. Latella la complessiva somma di € 18.248,16, al lordo degli oneri erariali e previdenziali, pari alle differenze retributive tra lo stipendio tabellare annuo lordo della qualifica unica dirigenziale, così come previsto dal CCNL del personale dirigente comparto Regioni e Autonomie Locali, biennio 2008-2009 e lo stipendio tabellare annuo lordo del personale di categoria D5, per l'anno 2015 fino al 31 gennaio 2016, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato;

**DATO ATTO** che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse presenti sul capitolo 1201010500, giusta impegno n. 120/2014, così come stabilito sul citato decreto n. 14/2015;

**RAVVISATA**, tuttavia, l'opportunità di procedere, successivamente alla liquidazione, anche a formale conciliazione ex articolo 2113, comma 4 del Codice Civile da espletare presso gli Organismi competenti;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.



- **di prendere atto** dell'atto di diffida e messa in mora, acquisito in data 18 gennaio 2018 con prot. n. 251, in cui l'avv. Latella, funzionario D3, in cui la viene ribadito l'espletamento dell'incarico, con attività lavorativa ampiamente documentata e quotidianamente firmata che attesta l'effettivo espletamento delle funzioni, fino al 31 gennaio 2016 e, facendo riferimento a giurisprudenza costante in tal senso, viene richiesta la liquidazione delle differenze retributive per l'anno 2015 fino al 31 gennaio 2016;

- **di recepire** l'atto di transazione, acquisito agli atti di Azienda in data 12 febbraio 2018 con prot. 614, con cui la dipendente ha rinunciato alle differenze relative alla retribuzione di posizione e, quindi alla complessiva somma richiesta di € 61.884,34, a fronte di una immediata liquidazione di € 18.248,16, corrispondente esclusivamente alla differenza mensile tra lo stipendio tabellare percepito dalla dipendente e lo stipendio tabellare annuo lordo della qualifica unica dirigenziale;

- **di dare atto** che, in caso di contenzioso, l'Ente sarebbe certamente esposto a maggiori esborsi;

- **di liquidare** in favore dell'avv. Elena M. Latella, complessiva somma di € 18.248,16, al lordo degli oneri erariali e previdenziali, pari alle differenze retributive tra lo stipendio tabellare annuo lordo della qualifica unica dirigenziale, così come previsto dal CCNL del personale dirigente comparto Regioni e Autonomie Locali, biennio 2008-2009 e lo stipendio tabellare annuo lordo del personale di categoria D5, per l'anno 2015 fino al 31 gennaio 2016, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato;

- **di dare atto** agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse presenti sul capitolo 1201010500, giusta impegno n. 120/2014, così come stabilito sul citato decreto n. 14/2015;

- **di dare atto** dell'opportunità di procedere, successivamente alla liquidazione, anche a formale conciliazione ex articolo 2113, comma 4 del Codice Civile da espletare presso gli Organismi competenti;

- **di autorizzare** la Ragioneria agli adempimenti consequenziali;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro.

Il Commissario Straordinario

*ing. Luigi Zinno*

